

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

### 53° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1986

Presidenza del Vice Presidente BISSO

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo militare alleato di Trieste» (871), d'iniziativa dei deputati Coloni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE .....	Pag. 4, 5, 7 e passim
CAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze .....	6, 7, 9 e passim
COLOMBO Vittorino (V.) (DC) .....	11
DEGOLA (DC) .....	5, 7, 8 e passim
FONTANARI (Misto-SVP), relatore alla Commissione .....	4, 5, 6 e passim
LOTTI Maurizio (PCI) .....	10, 11
PAGANI Maurizio (PSDI) .....	6, 7, 8 e passim
PATRIARCA (DC) .....	7

##### Interrogazioni

PRESIDENTE .....	1, 4
GIUSTINELLI (PCI) .....	3
GORGONI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici .....	2, 3
RASIMELLI (PCI) .....	3

*I lavori hanno inizio alle ore 9,50.*

##### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione dei senatori Giustinelli, Grossi, Rasimelli e Valori. Ne do lettura:

GIUSTINELLI, GROSSI, RASIMELLI, VALORI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che il piano regolatore generale degli acquedotti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2774 del 3 agosto 1968, prevede il vincolo di 800 litri al secondo dalle sorgenti San Chiodo - fiume Nera - Castelsantangelo, per l'approvvigionamento idropotabile di vari comuni delle province di Ancona e Macerata;

che la Regione dell'Umbria, sorta nel

1970, ha, in vari modi e tempi, espresso preoccupate valutazioni sulle gravi conseguenze per l'assetto idrogeologico, igienico, ecologico ed energetico di tutto il corso del fiume Nera — maggiore affluente del Tevere, che interessa quasi esclusivamente il territorio umbro — con particolare riguardo al comprensorio della Valnerina e all'area di Terni e Narni;

che il Consiglio regionale dell'Umbria, con atto n. 707 del 28 settembre 1982, ha chiesto la modifica del PRGA, con conseguente esclusione dallo stesso della previsione di utilizzazione delle sorgenti sopra richiamate e l'inclusione delle acque del lago Castreccioni-Cingoli, della sorgente San Giovanni (F. Scarsito-Sefro), del gruppo sorgentizio Broglia (F. Scarsito-Sefro), delle sorgenti Boccafornaci-Fiordimonti e Capodacqua-Pievovigliano, previste nello stesso piano come alternativa all'acquedotto del Nera;

che i lavori di captazione delle sorgenti e di adduzione avviati, senza le prescritte autorizzazioni amministrative, sono stati sospesi e si è in attesa del definitivo pronunciamento sulla domanda di autorizzazione provvisoria al loro inizio, avanzata dal Consorzio acquedotto del Nera;

che sulla domanda di concessione di grande derivazione la Regione dell'Umbria ha chiesto di potersi formalmente esprimere, per il parere di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

che comunque appare opportuno riconsiderare i diversi aspetti del problema alla luce di quanto è maturato dal 1968 ad oggi in materia di uso plurimo delle acque, di salvaguardia dell'ambiente e di difesa della produzione idroelettrica;

che, secondo il piano finanziario, il costo delle opere ammonta a lire 74.382.632.000, ivi comprese lire 5.000.000.000 per indennizzo delle utenze idroelettriche di valle (dell'Enel e dell'ACEA che si oppongono anch'esse al progetto), mentre i lavori sono attualmente finanziati per un importo di lire 10.000.000.000,

gli interroganti chiedono al Ministro:

1) se non ritenga di intervenire con urgenza per risolvere — d'intesa con le Regioni Marche e Umbria — un problema, come quello rappresentato, che non può essere af-

frontato solo da un angolo visuale, sia pure importante come quello del rifornimento idropotabile, e che invece abbisogna di una considerazione più generale, alla luce soprattutto dei danni irreparabili che ne deriverebbero al fiume Nera e all'Umbria;

2) se non ritenga di sospendere, per il periodo strettamente necessario alla definizione di una positiva soluzione, il rilascio dell'autorizzazione provvisoria, anche in considerazione di quanto affermato dalla IV Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, secondo la quale «nella fattispecie, dalla documentazione in atti, non si rileva che gli abitati interessati all'acquedotto soffrono ora di mancanza di acqua nè che tale mancanza è prevedibile entro un periodo di tempo paragonabile a quello occorrente per la realizzazione dell'acquedotto».

(3-00233)

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Con l'interrogazione sopra specificata si chiede, in sostanza, al fine di tutelare gli interessi della regione Umbria, di tenere in sospenso le determinazioni ministeriali in ordine alla domanda del consorzio acquedotto del Nera intesa ad ottenere l'autorizzazione provvisoria — ai sensi dell'articolo 13 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 — all'inizio dei lavori relativi ad una derivazione delle acque della sorgente San Chiodo in comune di Castelsantangelo (Macerata).

Tale sorgente è tributaria del fiume Nera, che scorre in massima parte in Umbria e le cui acque sono destinate all'approvvigionamento idropotabile di vari comuni marchigiani, in conformità allo schema 1/P — Marche — del piano regolatore generale degli acquedotti.

La regione Umbria, che si oppone alla captazione della sorgente San Chiodo, ha, dal canto suo, indicato soluzioni alternative, avanzando proposte di variante al piano regolatore generale degli acquedotti, proposte sulle quali è stato richiesto il preliminare parere dei provveditorati alle opere pubbliche per le Marche e l'Umbria, ai fini dell'avvio delle procedure di rito.

Al riguardo si fa presente che la questione

venne esaminata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici (4<sup>a</sup> Sezione) nell'adunanza del 18 aprile 1984, che ritenne di soprassedere ad ogni decisione in merito disponendo l'acquisizione di ulteriori elementi di valutazione (pareri formali delle regioni Marche ed Umbria, relazioni idrogeologiche da parte dei componenti dei servizi idrografici di Bologna e di Roma, atti di istruttoria relativi alla domanda di derivazione, eccetera).

Tali elementi sono stati recentemente acquisiti e subito trasmessi al Consiglio superiore, tenuto ad esprimere il proprio parere ai fini delle determinazioni ministeriali da adottare in merito, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Al momento si è in attesa che il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprima il proprio parere, sulla base degli elementi già acquisiti.

RASIMELLI. Se mi è consentito di intervenire, vorrei dire che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'esame della controversia, dovrebbe valutare con attenzione anche le proposte alternative per l'approvvigionamento delle acque.

Infatti il problema non è tanto valutare il danno ed il beneficio oggettivo, come se questa fosse l'unica risorsa idropotabile delle Marche nella zona del maceratese, quanto quello di esaminare le alternative più convenienti sul piano economico per rendere disponibili rifornimenti idropotabili nella suddetta zona. Mi sembra che questo sia il nodo della questione, perchè se il problema si guarda sotto il profilo degli interessi dei comuni «assetati» a fronte del fiume che si asciuga, prevalgono gli interessi di tali comuni; se invece si imposta la questione tenendo presenti le alternative che esistono e che sono sul piano economico estremamente più convenienti del grande acquedotto dell'alto Nera, allora il discorso cambia.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Riferirò queste sue osservazioni, senatore Rasimelli, in un appunto al Consiglio superiore dei lavori pubblici, in modo che valuti la possibilità di adottare delle mi-

sure alternative, fermo restando che esse soddisfino le esigenze oggettive.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, vorrei dire innanzitutto che non possiamo che dichiararci decisamente insoddisfatti della risposta che ci è stata fornita dall'onorevole Sottosegretario. Vorrei poi porre una questione di carattere più generale, perchè qui non ci troviamo di fronte ad una guerra di campanile o ad una guerra tra due regioni intorno ad una questione concernente la possibilità di rifornire taluni comuni di acqua per uso idropotabile. Ci troviamo di fronte ad una questione che ha carattere generale, e per molti aspetti nazionale, in quanto vi è un complesso di iniziative dello Stato che incidono sulle acque dell'Umbria e che alla fine si tradurranno in una sottrazione rilevante di acqua al Tevere.

Questa nostra interrogazione era formulata in termini estremamente ragionevoli, in quanto nel dicembre del 1983 chiedeva un intervento, vorrei dire in termini di saggezza, del Ministro dei lavori pubblici perchè dicesse la sua parola in un momento in cui vi erano spazi rilevanti per poterlo fare. Ho sollecitato alla Presidenza del Senato la risposta a questa interrogazione nel febbraio 1984. Oggi, a distanza ormai di due anni, finalmente la stiamo discutendo solo perchè il ministro dei lavori pubblici, onorevole Nicolazzi, ad un convegno di amministratori delle Marche ha annunciato che comunque il 28 gennaio il Consiglio superiore dei lavori pubblici avrebbe dato il suo assenso alla captazione di 800 litri di acqua dalle sorgenti del Nera.

C'è bisogno di un brevissimo antefatto per spiegare le ragioni della nostra insoddisfazione. Il consorzio dei comuni delle Marche sta operando sulla base del piano regolatore generale delle acque del 1968. Ha iniziato con un finanziamento di circa 10 miliardi (su un preventivo di 75 miliardi in lire 1980-1981, quindi oggi largamente superiore ai 100 miliardi) senza le prescritte autorizzazioni di legge. C'è stato un intervento della magistratura che ha bloccato i lavori, poi essi sono stati ripresi, ma si è ancora in attesa di un assenso definitivo.

La necessità che noi rileviamo in termini molto semplici è quella di non dare ulteriore

corso ai lavori che, tra l'altro, si stanno realizzando non per captare 800 litri ma oltre 1.000. Se tali lavori dovessero proseguire, sottrarrebbero all'alto Nera un terzo della sua portata, con danni gravissimi sul piano dell'ecosistema, dell'ambiente, della produzione di energia elettrica, della depurazione delle acque, della produzione ittica e così via. Essi interessano un fiume che scorre in larga misura nell'Umbria e che è previsto debba diventare un elemento portante di un parco fluviale inserito all'interno del piano urbanistico territoriale della Regione. Sono passati quasi vent'anni dall'emanazione del piano regolatore generale delle acque che, tra l'altro, prevedeva delle soluzioni alternative alle quali non si vuole dare alcun credito. Abbiamo appreso con interesse — e vorrei comunicarlo anche all'onorevole Sottosegretario — che il ministro per l'ecologia, onorevole Zanone, è intervenuto per chiedere una valutazione dell'impatto ambientale che si determinerebbe con la esecuzione di questi lavori, rendendosi conto di quanto grave sia il problema.

In sostanza, quindi (e concludo, perchè dobbiamo esprimere la nostra opinione nell'arco dei pochi minuti che ci sono concessi), noi riteniamo che il Ministero dei lavori pubblici non possa trattare la questione come un fatto di scarsa rilevanza, attendendo, senza fare niente, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. In proposito vorrei ricordare che il Consiglio stesso in data 24 marzo 1983 con un proprio deliberato ha affermato che per i comuni delle Marche interessati alla realizzazione di questo acquedotto non esiste alcuna emergenza idrica e presumibilmente — aveva aggiunto — non esisterà per tutto il lunghissimo arco di tempo necessario alla realizzazione dell'impianto, in quanto tali comuni hanno già un loro sistema di approvvigionamento. A me risulta che probabilmente gran parte di questa acqua dovrà andare a rifornire le residenze turistiche della costiera marchigiana.

Noi non vogliamo — ripeto — porre una questione in termini netti di diniego di acqua ad uso idropotabile a chi ne ha effettivamente bisogno; vogliamo invece richiamare con forza l'attenzione sulla necessità di salvaguardare gli interessi generali, sottolineando

il problema dell'uso pubblico delle acque, dei riflessi di questi lavori sul Tevere, e così via. In tal senso riteniamo assolutamente necessario un intervento del Ministro dei lavori pubblici, insieme a quello per l'ecologia, perchè non si consumi un altro misfatto ambientale le cui conseguenze oggi non sono valutabili ma che potrebbero essere estremamente gravi.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione è così esaurito.

*I lavori proseguono in altra sede dalle ore 10,05 alle ore 10,20.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo militare alleato di Trieste» (871), d'iniziativa dei deputati Coloni ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo militare alleato di Trieste», d'iniziativa dei deputati Coloni ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa il 27 marzo 1985.

Invito il senatore Fontanari a riepilogare il contenuto del disegno di legge e le questioni ad esso connesse.

FONTANARI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame prevede il riscatto di circa cinquecento appartamenti realizzati tra il 1945 e il 1954 dal Governo militare alleato con fondi erogati dall'Amministrazione statale italiana. Tali appartamenti sono ancora occupati da persone che a suo tempo ne erano state assegnatarie in base a graduatorie compilate da determinate commissioni. Vi è stato però un rallentamento notevolissimo di tutto l'iter procedurale di cessione degli alloggi dovuto a strane rivendicazioni da parte di taluni che hanno complicato le cose, per cui la questione è ancora da definire. Quello che veniva messo in dubbio era che tali appartamenti

potessero essere riscattati in quanto considerati alloggi di servizio: in questo caso infatti il riscatto in base alle leggi che lo regolano non sarebbe possibile.

Tale prima questione mi pare possa essere risolta in maniera positiva, nel senso della possibilità del riscatto. Infatti gli appartamenti assegnati a gente che effettivamente li ha usati come alloggi di servizio sono pochi. Nella maggior parte dei casi sono stati assegnati a soggetti appartenenti al personale delle varie Amministrazioni dello Stato che lavoravano a Trieste e che poi, morendo, li hanno lasciati alle vedove che hanno continuato a viverci, per cui non possono più essere considerati alloggi di servizio. Ripeto, la prima questione, secondo l'opinione del relatore, è risolta nel senso della possibilità di riscatto degli alloggi da parte di chi ci abita da tanti anni.

La seconda questione, riguardante il prezzo, è ancora aperta, perchè nel disegno di legge si precisa che gli alloggi vengono riscattati adottando il prezzo fissato ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'articolo 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231. Siccome la storia è annosa, applicando questo criterio un alloggio, ad esempio, di cento metri quadrati comporterebbe un prezzo di acquisto di 3.016.000 lire. Infatti il prezzo di cessione è calcolato sulla base del valore degli alloggi alla data del 27 aprile 1962, ridotto del 30 per cento, nonchè di un ulteriore 0,25 per cento per ogni anno in cui vi ha vissuto l'assegnatario fino a tutto l'aprile 1962.

Questa ipotesi ha scandalizzato un po' tutti e in maniera particolare il sottoscritto, che ha predisposto un emendamento con il quale si prevede un altro meccanismo. Il relatore in sostanza propone di aggiornare l'importo — calcolato in base alla data della domanda — secondo gli indici ISTAT ottobre 1973-ottobre 1974, con una contemporanea riduzione del 2 per cento annuo per undici anni in considerazione della vetustà intervenuta durante il periodo stesso. In pratica, con questo sistema il prezzo per un alloggio di cento metri quadrati (che prima ho indicato in 3.016.000 lire) diventerebbe di 12.699.000 lire.

Invece secondo l'ipotesi formulata, con ri-

ferimento alla legge n. 513 del 1977, dalla Direzione generale del demanio, applicando la riduzione del 20 per cento se il pagamento avviene in contanti, nonchè un abbuono dell'1,50 per cento annuo per venti anni, il prezzo, sempre per un appartamento di cento metri quadrati, diventerebbe di 12.651.000 lire, quindi, i due meccanismi praticamente si equivalgono.

Dopo aver fornito queste informazioni, mi rimetto alla Commissione augurandomi che dalla discussione che potrà nascere sull'argomento scaturisca qualche elemento utile di valutazione.

**PRESIDENTE.** Per quanto riguarda il meccanismo in base al quale dovrebbero essere stabiliti i valori di alienazione del patrimonio, mi sembra di aver capito che lei, senatore Fontanari, si rimette alla decisione della Commissione.

**FONTANARI, relatore alla Commissione.** A questo proposito devo dire che va benissimo l'ipotesi che ho già formulato nella mia proposta, cioè quella di una rivalutazione in rapporto al tasso di inflazione calcolato tenendo conto della variazione percentuale dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel periodo dal 1° gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della legge, con l'applicazione di una riduzione del 2 per cento annuo.

**PRESIDENTE.** Riprendiamo — dopo i chiarimenti forniti dal relatore — la discussione generale.

**DEGOLA.** Mi sembra di capire che vi sono due ipotesi che portano allo stesso risultato o quasi. La prima è quella del relatore che parte da un valore venale calcolato nel 1972 per poi apportare una serie di correttivi, in parte in aumento con l'applicazione dell'indice ISTAT, in parte in diminuzione con l'applicazione di un coefficiente ragguagliato alla vetustà.

L'altra ipotesi è quella del Governo che fa riferimento, come valore di partenza, a quello calcolato ai sensi della legge n. 513 del 1977 la quale concerne proprio i riscatti di

alloggi pubblici. Questa seconda ipotesi apporta un unico correttivo, cioè quello di una riduzione dell'1,50 per cento per ogni anno di occupazione, tenendo conto della vetustà di tali immobili. Aggiungo che tale ipotesi apporta un'ulteriore riduzione del 20 per cento, peraltro già prevista nella legge n. 513 del 1977 nel caso di un pagamento in contanti, mentre viene fatta salva la possibilità di pagare ratealmente secondo le rate già stabilite sempre dalla citata legge n. 513 del 1977, per i normali riscatti degli alloggi.

Personalmente riterrei che, pur portando allo stesso risultato, sarebbe da preferire l'impostazione che dà il Governo perchè fa riferimento ad una legge generale in tema di riscatto degli alloggi anzichè prevedere una norma specifica che finirebbe per incontrare delle notevoli difficoltà di applicazione.

Pregherei pertanto il relatore di valutare la proposta dal Governo che riassume tutte le posizioni emerse in questo lungo dibattito avvenuto al Senato per l'individuazione del sistema più equo di riscatto degli alloggi in oggetto, che tenga conto delle particolari condizioni in cui versano detti alloggi.

PAGANI Maurizio. Signor Presidente, onorevole relatore, ritengo che sui criteri si possa anche discutere, ma mi sembra che la posizione del Governo abbia il pregio di fondarsi su una legge che regola una materia analoga. Vorrei però che mi venisse fornito un chiarimento.

Mi sembra di ricordare che alcuni di questi inquilini aspiranti proprietari lamentassero il fatto che i loro contratti nei tempi passati, credo nel 1962, fossero stati perfezionati o si trovassero in via di perfezionamento proprio in una situazione in cui vi era la disponibilità a pagare le cifre che erano state pattuite. Tali cifre erano certamente molto basse, ma, comunque, erano state, come detto, pattuite.

Mi sembra allora che la questione si sposti da un piano di valutazione estimativa ad un piano giuridico, nel senso che si ipotizza che l'ente proprietario non abbia rispettato dei patti. È questa una obiezione che non è stata ancora superata e alla quale bisognerà cercare di dare risposta.

CAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono in condizione di dare una risposta alle obiezioni sin qui sollevate. Nel disegno di legge al nostro esame prevediamo tre categorie di assegnatari.

Alla prima categoria appartengono coloro che hanno già stipulato il contratto di acquisto; e per essi la questione deve essere considerata chiusa. Alla seconda appartengono gli assegnatari di alloggi per i quali è già stata fatta una valutazione ed il relativo prezzo di cessione è stato comunicato agli assegnatari stessi. Pertanto, dal punto di vista giuridico, questa comunicazione ha perfezionato il contratto di cessione in proprietà. Nella terza categoria rientrano gli assegnatari i cui alloggi sono stati sottoposti ad una valutazione da parte degli uffici tecnici erariali senza che tale valore venisse comunicato agli interessati, e coloro i cui alloggi non sono stati ancora oggetto di stima da parte degli uffici tecnici erariali.

I casi cui hanno fatto riferimento gli onorevoli senatori intervenuti nel dibattito riguardano soprattutto la terza categoria, di cui si occupa l'articolo 3 del presente provvedimento, articolo al quale il Governo ha presentato un emendamento.

PAGANI Maurizio. E per la seconda categoria cosa avviene?

CAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La seconda categoria paga il prezzo che è stato determinato — e comunicato loro — con gli interessi legali.

FONTANARI, *relatore alla Commissione*. L'onorevole Sottosegretario ha precisato quali sono le tre categorie interessate. Gli appartenenti alla prima categoria hanno già concordato la somma e pagato il prezzo di cessione; quindi, comprende coloro — in verità non molti — che hanno stipulato il contratto nel 1973. Nella seconda categoria rientrano gli assegnatari ai quali l'intendenza di finanze ha comunicato il prezzo di cessione — naturalmente quello del 1973 e cioè 3.016.000 per cento metri quadrati — ma che non hanno potuto perfezionare il contratto a causa

delle vicende che si sono verificate in seguito. Infine, la terza categoria comprende circa duecento assegnatari — la cui consistenza è più o meno uguale a quella della categoria di coloro che hanno ricevuto la comunicazione del prezzo di cessione — ai quali non è stato notificato il valore.

Devo far notare che se il meccanismo ipotizzato viene utilizzato soltanto per la terza categoria, nel 1986 — quando cioè questi contratti verranno perfezionati — duecento assegnatari pagheranno 3.016.000 lire cento metri quadrati mentre altri duecento li pagheranno 12.699.000 soltanto perchè a questi ultimi non è stato comunicato a suo tempo il prezzo di cessione.

PAGANI Maurizio. La domanda era stata presentata?

FONTANARI, *relatore alla Commissione*. Sì.

PATRIARCA. Allora, perchè il valore non è stato comunicato contestualmente?

CAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Perchè le pratiche venivano istruite in fasi successive. Pertanto, novanta assegnatari sono già proprietari; un altro centinaio ha ricevuto la comunicazione del valore dell'alloggio, però non si è proceduto alla stipula del relativo contratto. Tutti gli altri assegnatari si trovano nelle condizioni di cui alla terza categoria che ho prima indicato.

DEGOLA. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, le osservazioni del relatore Fontanari sono nella sostanza più che giuste e dimostrano quanto sia intricata questa materia e quanti aspetti essa presenti. Invito gli onorevoli colleghi — se è possibile — a trovare questa mattina stessa una soluzione in quanto la discussione su tale materia si sta trascinando da molto tempo proprio perchè ogni volta che viene presa in considerazione emergono tanti e tali aspetti, circostanze ed esigenze ai quali — come è stato dimostrato — è impossibile poter dare una risposta soddisfacente.

In riferimento alle osservazioni del relatore Fontanari, mi permetto di sottolineare che con la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante

norme sull'edilizia residenziale, si è stabilito in modo inequivocabile che la domanda di riscatto seguita dalla comunicazione del prezzo da parte dell'Amministrazione equivale ad ogni effetto alla stipula del contratto. Pertanto, in base a tale dettato di una legge dello Stato, non credo che sia possibile prescindere dalla valutazione comunicata a suo tempo agli assegnatari: la situazione di colui che ha presentato la domanda ed ha ricevuto la comunicazione del prezzo di cessione equivale a quella di chi ha stipulato un contratto. È vero che in seguito gli assegnatari non hanno pagato; tuttavia credo che debba essere riconosciuta obiettivamente una inerzia da parte della Pubblica amministrazione...

CAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. La Pubblica amministrazione si è fermata in considerazione del contenzioso che si è successivamente verificato.

DEGOLA. Dicevo che ritengo debba essere riconosciuta una certa inerzia da parte della Pubblica amministrazione che non ha provveduto a stipulare i contratti e a far pagare il prezzo di cessione. Comunque, se da un lato non si può prescindere da tale valutazione, dall'altro lato si deve in qualche modo tener conto anche del fatto che questi assegnatari pagano il prezzo di cessione tredici anni dopo la stipulazione del contratto. Pertanto, questi ultimi non possono pretendere di versare la somma che era stata stipulata nel 1972 anche se i tredici anni sono trascorsi per colpa ed inerzia della Pubblica amministrazione e non degli interessati che forse avrebbero preferito trovarsi nella situazione di coloro che hanno già stipulato il contratto.

In base a questa considerazione, ritengo che la proposta del Governo, tesa ad applicare un interesse sul prezzo di cessione stabilito allora, sia logica ed equa. Applicando l'interesse per il fatto che il pagamento viene corrisposto oggi, non viene leso il principio stabilito dalla legge n. 457 del 1978.

PRESIDENTE. In questo modo si terrebbe conto del processo inflazionistico?

DEGOLA. Signor Presidente, le possibilità sono due: o aggiornare quella somma sulla

base degli indici ISTAT, oppure applicare un interesse in quanto il prezzo non è stato corrisposto fino ad oggi. La somma che è stata trattenuta dagli interessati deve aver pur reso un interesse e quest'ultimo deve essere trasferito nel prezzo. Ritengo che sia opportuno optare per questa soluzione in quanto una rivalutazione del prezzo secondo l'indice ISTAT potrebbe dar luogo a delle conseguenze pericolose soprattutto per coloro che non hanno ricevuto la comunicazione del prezzo di cessione; infatti, l'indice ISTAT dal 1972 ad oggi dovrebbe corrispondere al 4,40 circa. Sono favorevole all'ipotesi di un'applicazione del tasso di interesse anche perchè, prendendo in considerazione coloro che si trovano in queste condizioni, non è detto che comporti lo stesso peso e lo stesso gravame per gli interessati aver pagato tre milioni allora o pagare la cifra rivalutata in base all'indice ISTAT oggi. È molto probabile che per gli assegnatari sia più gravoso pagare oggi quindici milioni.

PRESIDENTE. In realtà non è così.

DEGOLA. Non lo so, signor Presidente; bisogna tener presente che sono appartamenti molto vecchi ed in uno stato di degrado.

PAGANI Maurizio. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, credo che si potrebbe applicare questo meccanismo: rivalutazione del prezzo di allora secondo l'indice ISTAT — cioè attualizzazione del valore reale di allora — e deduzione da quest'ultimo degli affitti corrisposti, a loro volta rivalutati. È un meccanismo complesso ma credo più esatto e facilmente realizzabile in questa epoca di elaboratori.

FONTANARI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono perfettamente d'accordo con l'ipotesi formulata dal senatore Degola.

Vorrei però sottolineare questo eventuale *handicap*, e cioè che, applicando la legge per la terza categoria — mi riferisco all'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, si verificherebbe il caso che tale categoria non pagherebbe interessi dal 1977, mentre la secon-

da categoria li pagherebbe in base all'articolo 28.

DEGOLA. Desidero precisare che la legge n. 513 del 1977 è stata applicata nella maggior parte dei casi anche per i riscatti degli alloggi degli Istituti autonomi case popolari e di altri enti, quindi per i 200.000 alloggi per i quali dovrebbe essere applicata la legge. I contratti relativi, nella stragrande maggioranza dei casi, non sono stati ancora stipulati. C'è una grande quantità di situazioni in Italia nelle quali gli interessi non vengono pagati dal 1977 ad oggi.

La seconda categoria deve pagare gli interessi, ma questa ha una valutazione dell'immobile riferita non al 1977, ma al 1972.

PRESIDENTE. Consentitemi di fare una rapidissima considerazione, tenuto conto che da molto tempo si discute di tali questioni e che, a mio parere, tutte le ipotesi per addivenire ad una soluzione per quanto riguarda coloro che devono riscattare l'alloggio siano state fatte. Questa mattina siamo ancora una volta alla ricerca di una soluzione che sia la più equa; purtuttavia mi sembra che non siamo in grado di raggiungere una conclusione in tempi brevi. Vorrei perciò porre i colleghi della Commissione di fronte ad una scelta: o addivenire subito ad una soluzione scegliendola fra quelle finora prospettate, nella consapevolezza che qualche problema potrà rimanere aperto e qualche obiezione essere sollevata, o rinviare il seguito dell'esame di questo provvedimento.

DEGOLA. Vorrei fare ai colleghi una proposta: che si accetti l'emendamento del Governo per quanto riguarda la terza categoria, cioè coloro i quali non hanno ricevuto la comunicazione del prezzo; che si accetti il principio che coloro che hanno avuto la comunicazione del prezzo vedano definitivamente confermato quel prezzo e si applichi l'interesse legale su quel prezzo fino alla data di entrata in vigore di questo provvedimento. Sulla base di questi elementi propongo che si dia incarico al relatore di stendere il testo definitivo del provvedimento, da approvare for-

8<sup>a</sup> COMMISSIONE

53° RESOCONTO STEN (29 gennaio 1986)

malmente nel corso della prossima seduta della nostra Commissione.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**FONTANARI, relatore alla Commissione.** Concordo pienamente con la proposta del collega Degola, anche se ritengo che il testo possa essere approvato oggi stesso, senza bisogno di rinvii.

**CAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze.** Concordo anche io con la proposta del senatore Degola. Sull'articolo 1 non ci sono problemi; i problemi sorgono a proposito dell'articolo 3, sul quale mi riservo di presentare un emendamento secondo il quale il prezzo di cessione per gli assegnatari che non hanno ricevuto alcuna comunicazione è fissato secondo i criteri della legge n. 513 del 1977. Abbiamo avuto un incontro informale con tutti i Gruppi politici ed anche con gli assegnatari ed abbiamo raggiunto un'intesa in base alla quale un appartamento di cento metri quadrati deve essere ceduto a circa dodici-tredici milioni. Per arrivare a questo prezzo è stata seguita una procedura ipotizzata dal relatore ed un'altra procedura ipotizzata dal Governo ed ancorata alle disposizioni di legge attualmente in vigore. Per questo presenterò un emendamento sostitutivo dell'articolo 3 e chiederò che su di esso i Gruppi si pronuncino.

**PRESIDENTE.** Onorevole Caroli, l'articolo 2 va integrato con un emendamento che faccia riferimento agli interessi.

**CAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze.** Questo non è necessario.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

Tutti gli alloggi costruiti a Trieste nel periodo del Governo militare alleato con i fondi

dello Stato italiano e successivamente assegnati a varie categorie di dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato sono soggetti al riscatto secondo la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231; tali alloggi non rientrano nella esclusione prevista dall'articolo 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

**È approvato.**

#### Art. 2.

In attuazione del principio contenuto nell'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il Ministero delle finanze è autorizzato a procedere alla formale stipulazione dei contratti di cessione in proprietà degli alloggi ai rispettivi assegnatari ai quali è già stato comunicato l'accoglimento della domanda di riscatto e fissato il relativo prezzo di cessione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'articolo 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

Le condizioni di vendita degli alloggi sono quelle fissate nelle comunicazioni inviate dall'Amministrazione delle finanze ai singoli assegnatari e per quanto riguarda gli alloggi costruiti su suolo comunale il prezzo di cessione del terreno rimane quello già stabilito nella delibera di vendita del comune di Trieste.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: «Il prezzo di cessione, determinato ai sensi del comma precedente, è maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data della comunicazione».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo insieme con l'emendamento testè accolto.

**È approvato.**

## Art. 3.

L'Intendenza di finanza di Trieste notifica agli assegnatari, in quanto non già precedentemente comunicato, il valore venale degli alloggi alla data della domanda di riscatto, se già determinato dai competenti organi tecnici; altrimenti provvederà a determinare tale valore, riferito alla data della domanda di riscatto, applicando a tal fine i criteri di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Contro tali determinazioni di valore venale è dato agli interessati possibilità di ricorso, che dovrà contenere l'indicazione del valore ritenuto dovuto, al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio, e ciò entro il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica agli interessati della predetta determinazione; il ricorso deve ritenersi accolto qualora l'amministrazione non provveda nei 90 giorni successivi al deposito del ricorso, ovvero alla data di spedizione del medesimo, risultante dal timbro dell'ufficio postale.

Il Governo ha presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo. Ne do lettura:

## Art. 3.

L'Intendenza di finanza di Trieste notifica agli assegnatari, ai quali non sia stato già comunicato il prezzo di cessione, il valore venale degli alloggi determinato dall'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, modificato dall'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

## Art. 4.

Il pagamento in una unica soluzione o il pagamento rateale, se richiesto, del prezzo del riscatto come sopra determinato, conti-

nuano ad essere regolati dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e dall'articolo 6 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

**È approvato.**

## Art. 5.

In caso di decesso degli assegnatari in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, le eventuali comunicazioni di cui al precedente articolo 3, così come la stipula del contratto di cessione della proprietà avvengono a favore dei subentranti nel rapporto di assegnazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1962, n. 231; gli interessati che avessero omissa di comunicare la convalida dell'originaria domanda di riscatto, sono rimessi in termine fino a 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In caso di decesso degli assegnatari in data successiva a quella di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, le eventuali comunicazioni di cui al precedente articolo 3, così come la stipula del contratto di cessione della proprietà, avvengono a favore dei successori per causa di morte degli assegnatari, purchè dimostrino di occupare effettivamente l'alloggio e di risiedervi dalla data del decesso dell'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo metto ai voti, con l'avvertenza che per coordinamento formale con quanto è stato approvato in sede di articolo 3, sia nel primo che nel secondo comma le parole: «le eventuali comunicazioni di cui al precedente articolo 3» si intendono sostituite dalle altre: «la comunicazione di cui al precedente articolo 3».

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.  
Passiamo alla votazione finale.

LOTTI Maurizio. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i senatori comunisti voteran-

no a favore di questo disegno di legge non senza un qualche disagio che voglio esprimere con molta chiarezza, con riferimento soprattutto al fatto che, nonostante le assicurazioni fornite dal Governo e dal relatore, non è completamente sciolto il dubbio se trattasi di alloggi riscattabili oppure no. Per noi questo era il problema di fondo e continua a rimanere tale.

Viste però le assicurazioni fornite dal Governo — che ovviamente si assume le conseguenti responsabilità per una certezza in modo così ampio e ripetutamente esplicitata —, al Gruppo dei senatori comunisti non rimane che spostarsi su altro terreno, cioè quello della corrispondenza del valore degli alloggi venduti, nell'ambito del rispetto della normativa vigente, al prezzo che poi verrà corrisposto da parte degli assegnatari. Mi pare che le soluzioni che sono state individuate rappresentino un utile correttivo rispetto al testo approvato dalla Camera e di questo prendiamo atto.

Concludo riaffermando che mi trovo nella situazione di chi, pur convinto che gli assegnatari degli alloggi dell'ex Governo militare alleato di Trieste ricavano un indubbio vantaggio dalla decisione che oggi questo ramo del Parlamento assume, ritiene che gli stessi siano vittime, non so fino a che punto volontarie o meno, di un comportamento del Governo, della Pubblica amministrazione in generale, assolutamente incomprensibile. Infatti si è determinata una strana doppiezza di posizione fra gli assegnatari derivante proprio dall'inerzia del Governo, il quale ha lasciato marcire un problema che invece, in quanto specifico e particolare, doveva essere con molta più solerzia affrontato e risolto. Ciò avrebbe comportato certo minori disagi al legislatore, chiamato — lo sottolineo con molta franchezza — a misurarsi con una materia che non avrebbe dovuto sottrargli così tanto tempo, e avrebbe dato forse agli assegnatari risposte certe in tempi brevi.

DEGOLA. Però bisogna ricordarsi delle origini!

LOTTI Maurizio. Senatore Degola, proprio perchè si tratta di una materia così specifica ritengo che il Governo, una volta che a Trie-

ste si era normalizzata la situazione, doveva dare immediata risposta al problema.

Ho voluto svolgere queste considerazioni per ribadire che il nostro è un voto di assenso, sia pure, ripeto, espresso con qualche disagio. Noi speriamo che l'altro ramo del Parlamento recepisca le modifiche che abbiamo introdotto e approvi in via definitiva il disegno di legge, fermo restando che se in assoluta buona fede (almeno per quanto concerne i senatori comunisti, ma sono convinto anche per i colleghi della maggioranza) il Parlamento ha commesso o sta commettendo un errore non solo di carattere amministrativo ma anche giuridico ne trarremo le eventuali conseguenze. Mi auguro solamente che il Governo non debba chiamare più il Parlamento a decidere su tale materia e soprattutto che non si determinino «code» a questa situazione specifica. Insomma, spero che non salti fuori, tra non so quanti mesi o anni, una questione analoga a quella di cui oggi ci stiamo occupando.

CAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Questa è una proposta di legge di iniziativa parlamentare ed il Governo è solo chiamato ad esprimere un giudizio.

LOTTI Maurizio. Il Governo però ha espresso alcuni convincimenti e ha favorito l'iter del provvedimento.

Con queste puntualizzazioni, ribadisco il voto favorevole dei senatori comunisti al disegno di legge in esame.

COLOMBO Vittorino (V.). Il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento al nostro esame ritenendo che il tempo finora trascorso sia stato comunque utilizzato per giungere ad una soluzione che ci appare sufficientemente equilibrata e positiva.

Non vi è dubbio che le perplessità di carattere giuridico espresse dal senatore Lotti circa la riscattabilità o meno di questi alloggi avevano ragione di esistere, ma devo far presente che vengono risolte dall'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame laddove si afferma che tali alloggi sono soggetti a riscatto secondo la normativa indicata.

Richiamo l'attenzione sull'opportunità di

valutare se, in sede di coordinamento, sia necessario rivedere l'articolo 4 che, per il pagamento in un'unica soluzione o per quello rateale, fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

PAGANI Maurizio. Il Gruppo socialdemocratico voterà a favore del provvedimento in esame dando atto al Sottosegretario ed al relatore degli sforzi compiuti per giungere a capo di questa materia indubbiamente complessa.

Al primo esame del disegno di legge abbiamo tutti ricevuto l'impatto negativo derivante dalle valutazioni che sembravano indubbiamente troppo favorevoli — e forse ingiuste — ai proprietari. Un'analisi più approfondita ha però permesso di mettere in rilievo le gravi lacune che ci sono state nell'*iter* legislativo su questa materia per cui è risultata prioritaria la difesa del giusto diritto dei cittadini aspiranti all'assegnazione degli alloggi in questione, cittadini che erano arrivati al

momento di poter stipulare un contratto, ed avevano perciò una legittima aspettativa in tal senso. Tale esigenza è stata disattesa per vari motivi che non è il caso di ripetere.

Il senso dell'equità, quindi, deve prevalere sulle stime venali che oggi non appaiono adeguate. Riteniamo che il provvedimento in esame risponda allo spirito di equità che ho appena evocato e quindi ribadiamo il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 11,10.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. ANTONIO RODINÒ DI MIGLIONE